

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis)	309
PRESIDENTE	309, 310, 316, 317, 318, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 333, 335, 336
ALICI	334
BASSANINI	316, 333
BASSI, <i>Relatore</i>	310, 316, 317, 318, 322, 324, 327, 328, 330, 331, 335
CALDERISI	318, 320, 324, 327, 328, 331, 333
ERMINERO	327, 335
GAMBOLATO	313, 317
LAGANÀ	325
LA MALFA, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>	310, 314, 317
MACCIOTTA	314, 325
MANFREDI MANFREDO	334, 335
MINERVINI	320, 323
PEGGIO	334
TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	316, 317, 318, 322, 324, 327, 328, 330, 332, 334, 335
VALENSISE	316, 317, 321

La seduta comincia alle 10,30.

RENATO CORÀ, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia » (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982).

Come i colleghi ricordano, nella precedente riunione, era cominciato l'esame del-

l'articolo 18 e degli emendamenti ad esso proposti.

L'emendamento 18. 2 dell'onorevole Bassanini prevede la soppressione, al primo comma, delle parole « sotto la propria responsabilità », ritenute superflue dal presentatore.

ALDO BASSI, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Bassanini, nel motivare la presentazione dell'emendamento in esame, ha, tra l'altro rilevato come, a differenza di quanto previsto per le regioni a statuto ordinario, l'articolo 18 non rechi la dizione « sotto la propria responsabilità » con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Prendo la parola perché desidero fare alcune comunicazioni alla Commissione.

Nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3043-bis è emersa, da parte di alcuni gruppi parlamentari, l'ipotesi di poter utilizzare il provvedimento in esame per la specificazione della destinazione del Fondo per l'investimento e l'occupazione. Rispetto a questa ipotesi la posizione del Governo è favorevole nella misura in cui la Commissione bilancio sia del medesimo avviso, cioè concordi sull'opportunità di estendere l'esame della materia di cui al presente disegno di legge anche alla materia concernente la destinazione del Fondo al fine di determinarne la sua rapida messa in funzione. In questa ottica il Governo intende presentare una serie di emendamenti.

Credo sia necessaria, da parte mia, una breve esposizione sulla natura del Fondo e sulla sua collocazione nell'ambito della politica di bilancio, con riferimento sia all'esperienza che abbiamo compiuto nel corso del 1982, sia alle prospettive di utilizzazione, su cui è giusto che la Commissione bilancio svolga un'approfondita discussione, anche in rapporto ai bilanci dei prossimi esercizi, in particolare dell'eser-

cizio 1983 che attualmente il Governo ha in fase di avanzata preparazione.

L'origine del Fondo si colloca nell'impostazione del piano economico a medio termine 1981-1983 e 1982-1984, che il Consiglio dei ministri ha approvato nell'aprile dello scorso anno e trae il suo fondamento dalla considerazione che, dal punto di vista dell'obiettivo comune a tutte le forze politiche di una riqualificazione della spesa pubblica nel quadro di un contenimento del livello preoccupante del disavanzo nel settore pubblico, sia necessario riconsiderare attentamente le voci del bilancio dello Stato e del settore pubblico al fine di operare una distinzione netta tra le voci di spesa corrente e quelle di spesa in conto capitale.

Il problema che ci siamo posti rispetto all'obiettivo politico, largamente condiviso, della riqualificazione della spesa pubblica è stato il modo in cui si potesse superare la cosiddetta « spesa storica » del settore pubblico che, deliberata secondo le procedure tradizionali della nostra legislazione, ha generato non solo una massa imponente di spese per cassa, ma anche una massa imponente di spese per competenza e per residui, nonché una preoccupante discrepanza tra gli aspetti contabili e finanziari ed i flussi reali cui la spesa del settore pubblico dà luogo.

Molte volte è emersa, nelle considerazioni che ciascuno di noi ha avuto modo di svolgere in occasione dell'esame dei bilanci dello Stato, la preoccupazione — che certo questa Commissione ha più volte sottolineato — dell'esistenza di una notevole distanza tra ciò che la spesa pubblica è effettivamente e gli aspetti finanziari e contabili che ad essa si riferiscono. Si ha, cioè, l'impressione che i finanziamenti concernenti il settore pubblico nei vari esercizi finanziari non afferiscano strettamente al soddisfacimento della domanda di beni, di servizi e di nuove opere, bensì si riferiscano alla sistemazione finanziaria di operazioni i cui effetti reali giungono a manifestarsi con uno, due o più esercizi di ritardo. Capita, infatti, che, proprio in quegli anni in cui si intende utilizzare il bilancio pubblico al fine di sostenere la ri-

presa economica (per esempio, attraverso spese destinate alla realizzazione di infrastrutture, in relazione ad alcune individuate esigenze dell'economia nazionale), risulti assai difficile impiegare i fondi a disposizione allo scopo di effettuare spese indirizzate in tal senso, occorrendo, invece, regolare spese che sono state avviate negli anni precedenti. In sostanza, vengono a determinarsi discrepanze assai gravi tra ciò che la spesa pubblica intende essere e ciò che la spesa pubblica diviene effettivamente.

È chiaro che non esiste la possibilità di operare una profonda riqualificazione della spesa pubblica all'improvviso, sperando di concretizzarla all'atto del passaggio di gestione da un esercizio finanziario al successivo, perché certamente non potrebbero essere interrotte senza gravi conseguenze operazioni già in corso da molti anni; l'idea che ci è sembrato opportuno perseguire è, pertanto, quella di riuscire a ripartire le spese in conto capitale del bilancio dello Stato concernenti il settore pubblico allargato in due grandi categorie, una concernente quella che possiamo definire la spesa in conto capitale di carattere storico, cioè quella promossa dagli interventi legislativi varati in questi anni, e l'altra riguardante l'enucleazione di un secondo capitolo della spesa in conto capitale relativa al settore pubblico, finalizzato alla costituzione del nuovo fondo per gli investimenti e l'occupazione.

Il Fondo per gli investimenti e l'occupazione deve segnare, quindi, il tentativo di introdurre all'interno del complesso della spesa pubblica del nostro paese, per la parte riguardante la spesa in conto capitale, una voce che abbia caratteristiche di flessibilità ed adattabilità alle esigenze economiche del momento, in modo da passare da un bilancio dello Stato slegato dalle reali condizioni economiche del paese ad un bilancio in cui la spesa in conto capitale per il settore pubblico diventi strumento effettivo di governo dell'economia. Il Governo italiano, cioè, è impegnato per l'esercizio 1982, ma lo sarà certamente anche per il 1983, da un lato nello sforzo di contenere l'espansione della spe-

sa pubblica e dall'altro nell'individuazione di uno strumento che risponda a caratteristiche di particolare speditezza e consenta di collegare gli obiettivi di politica economica a breve e medio termine.

In relazione a tale intento del Governo di costituire una voce « Fondo per gli investimenti e l'occupazione », è estremamente importante che la Commissione bilancio della Camera esprima una propria valutazione in ordine a questa impostazione che ho esposto, che mi sembra di grande interesse e novità.

Collegata a questa idea di superamento della spesa per investimenti di tipo storico attraverso la nascita di un nuovo capitolo di spesa destinata ad investimenti ed occupazione, vi è l'idea, che del resto è già stata esaminata dal Parlamento in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria, dell'introduzione di nuove procedure per la valutazione degli investimenti pubblici. Essa deriva dalla constatazione dai noi effettuata che, spesso, la legislazione tradizionale del nostro paese — quella che i Governi degli ultimi anni hanno cercato di promuovere e che il Parlamento ha approvato — non dà sufficienti garanzie per quanto attiene alla valutazione, nel caso della spesa pubblica destinata agli investimenti, di un corretto legame tra gli obiettivi di politica economica ed i contenuti dei programmi di spesa. Non viene effettuata, in sostanza, una sufficiente analisi rispetto a quelli che in economia si definiscono costi e benefici dei programmi di investimento che si intendono attuare. A tale analisi, invece, dedicano particolare attenzione governi e parlamenti di altri paesi, nonché autorevoli organismi internazionali; cito fra tutti, l'esempio della Banca mondiale per la ricostruzione e lo sviluppo, che utilizza sistematicamente nell'ambito dei propri programmi di investimento procedure molto evolute di valutazione dei costi e dei benefici concernenti i programmi stessi.

Su questo tema noi riteniamo che le valutazioni di ordine tecnico-economico dei costi e benefici non possano sostituirsi ad una valutazione di ordine politico, che deve sottostare alle decisioni del Governo e

del Parlamento sull'utilizzazione di determinate procedure. Non possiamo pensare di poter sostituire alle decisioni politiche un giudizio di ordine tecnico che stabilisca priorità tra i cento possibili progetti di destinazione delle risorse nazionali, assegnando ai tecnici, in luogo delle autorità politiche, la facoltà di decidere sulla destinazione del Fondo.

È tuttavia necessario che il giudizio politico venga sorretto da un'accurata valutazione degli effetti economici e delle conseguenze delle diverse procedure adottabili, altrimenti si corre il rischio — e lo si è corso nella realtà di questi anni — di effettuare spese di investimento il cui effetto economico può essere minore di quello legittimamente atteso, in qualche caso addirittura controproducente, cioè nella direzione opposta a quella che le forze politiche intendono dare alla politica economica.

Il secondo tema sul quale sarei lieto di conoscere l'orientamento della Commissione bilancio e sul quale sono disponibile per una discussione approfondita, riguarda il Nucleo per la valutazione degli investimenti e le sue procedure, per le quali abbiamo cominciato ad apprestare un manuale adattato sulla nostra esperienza e su quella della Banca Mondiale. Su questo tema la Commissione bilancio può dare un importante contributo all'attività del Ministero, aiutandolo a definire meglio la collocazione della struttura decisionale del Governo nel suo rapporto con il Parlamento, con particolare riferimento a questo nuovo organismo di cui all'articolo 4 della legge finanziaria approvata dal Parlamento.

Lo stanziamento per il Fondo quest'anno è stato ricavato nell'ambito degli indizi generali di contenimento del fabbisogno del settore pubblico, cioè nei 50 mila miliardi, di cui molto si è parlato, ed è di 6 mila miliardi nell'ambito della spesa di competenza e di 4 mila miliardi nell'ambito delle autorizzazioni di cassa. In proposito devo rilevare che nella distinzione tra le spese di competenza e quelle di cassa riecheggia ancora qualcosa del vecchio « pessimismo » delle passate procedure: ognuno di noi, approvando un programma

di investimenti che fa carico al bilancio pubblico, sa che probabilmente vi sarà una certa tendenza per cui la spesa effettiva tenderà ad essere inferiore a quella complessiva che il finanziamento della legge prevede. Devo tuttavia dire, senza che questo suoni come polemica verso alcun gruppo in particolare, che in realtà la lunghezza delle procedure di approvazione dei documenti di bilancio, in particolare il fatto che abbiamo approvato la legge finanziaria alla fine di aprile, rende pressoché inevitabile che, nell'ambito dei 6 mila miliardi del Fondo, una parte possa o debba essere spesa nell'esercizio 1983; infatti quando avremo disponibile il testo definitivamente approvato delle norme di utilizzazione del Fondo che proponiamo con gli emendamenti preannunciati, probabilmente saremo oltre la metà dell'anno e, in base alle procedure di utilizzazione del Fondo, una parte degli stanziamenti (se pure modesta: probabilmente non supererà i 2 mila miliardi) verrà contabilizzata sull'esercizio 1983.

Se questo strumento di impostazione della politica degli investimenti pubblici troverà crescente attenzione, non c'è dubbio che dovremo cercare di far coincidere il più possibile la competenza dell'anno con i flussi reali di domanda di beni e servizi che promanano dall'autorizzazione di cassa stessa.

Si poneva inoltre la possibilità di utilizzare già nel 1982 le nuove procedure del Nucleo per la valutazione degli investimenti. Purtroppo per quest'anno, a causa dei tempi organizzativi necessari per chiamare gli studiosi e gli esperti a far parte del gruppo, non potremo applicare alla valutazione delle destinazioni delle spese previste dal Fondo le procedure del nucleo. Sarà soltanto possibile, almeno per una parte dei fondi, sperimentare in via di prima applicazione questo sistema di esame dei costi e benefici alla base del funzionamento del nucleo.

Desidero ora illustrare alla Commissione le ipotesi di destinazione dei 6 mila miliardi e dei 4 mila miliardi previsti nelle autorizzazioni di cassa per il 1982.

Come prima dicevo, il Fondo si colloca sulla linea degli obiettivi del piano a medio termine, cioè dell'incremento della produttività complessiva del sistema economico, con particolare riferimento ad alcuni campi; il primo è costituito dal miglioramento strutturale della bilancia dei pagamenti; il secondo dal risanamento strutturale delle aree di perdita del paese (setto-re chimico, metallurgico, siderurgico e così via) nelle quali devono essere finanziati programmi di risanamento; il terzo dal sostegno alla politica di rafforzamento delle infrastrutture del nostro paese (telecomunicazioni, trasporti, eccetera); il quarto dal sostegno all'offerta di servizi sociali di particolare importanza (sanità, istruzione, edilizia).

L'analisi dettagliata del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine avrà luogo attraverso parametri di valutazione degli investimenti concernenti gli effetti sulla produttività, sull'occupazione, sugli investimenti destinati al Mezzogiorno, sul valore aggiunto e sulla bilancia dei pagamenti.

Le destinazioni del Fondo per gli investimenti e l'occupazione che il Governo propone al Parlamento sono in linea con questa impostazione di carattere generale assunta per il 1982 ed esplicitata nel piano a medio termine. Ci siamo, in primo luogo, posti il problema di destinare una parte del fondo al sostegno della ripresa degli investimenti, coerentemente con l'indirizzo proprio del Governo di operare il massimo sforzo per conseguire una riduzione del tasso di inflazione e, nel contempo, avviare una politica di sostegno della ripresa economica, per attenuare gli effetti di una congiuntura interna ed internazionale particolarmente negativa sui livelli occupazionali e favorire i processi di rafforzamento tecnologico dell'industria nel nostro paese.

In questo quadro, il Governo propone di destinare un terzo dei fondi a disposizione, cioè 2.000 miliardi, ad un intervento da operarsi in tempi molto rapidi a sostegno degli investimenti destinati al comparto delle piccole e medie imprese, che hanno dimostrato in questi anni di

disporre di notevoli flessibilità di funzionamento e di notevole propensione agli investimenti, ma che si sono, altresì, imbat-tute in consistenti difficoltà di reperire finanziamenti, sia sotto forma di credito ordinario (per il livello dei tassi d'interesse) sia sotto forma di credito agevolato.

Dei 2.000 miliardi disponibili, 500 dovrebbero essere utilizzati per finanziare una sorta di IVA negativa sugli investimenti realizzati nei settori industriale, edilizio e commerciale che le aziende intendano effettuare nei prossimi mesi. Vorremmo, in sostanza, introdurre per un numero limitato di mesi facilitazioni di natura fiscale in favore di quelle imprese che decidano di rinnovare impianti e macchinari, con l'intento di realizzare questo intervento nell'arco di un periodo che denuncia un'acuta carenza di investimenti e gravi danni per l'occupazione. Si tratta, infatti, di concentrare nuova domanda di investimenti nel corso della seconda metà del 1982.

Poiché, però, le imprese trovano difficoltà ad effettuare nuovi investimenti per l'elevato costo del credito per l'insufficienza delle provviste degli istituti di credito speciale, il Governo propone, inoltre, di destinare i restanti 1.500 miliardi alla costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti immobiliari presso la Cassa depositi e prestiti.

Desidero notare come le procedure di erogazione di questi incentivi, essendo prevista l'applicazione dell'IVA negativa anche per gli investimenti avviati nel 1982 che dovessero concludersi nel 1983, consentono di prevedere effetti positivi anche sull'andamento economico del prossimo anno. Abbiamo, infatti, cercato in tal modo di risolvere il problema della differenza esistente tra le autorizzazioni di competenza e quelle di cassa, in modo da poter disporre di una cassa che possa essere pagata a consuntivo di operazioni reali che siano state avviate tempestivamente.

PIETRO GAMBOLATO. È stata effettuata una stima del volume di investimenti che dovrebbe essere messo in moto dall'applicazione dell'IVA negativa?

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Riteniamo che l'insieme della manovra economica proposta dal Governo dovrebbe muovere circa il doppio degli investimenti rispetto alla cifra stanziata, tenuto conto anche del fatto che il finanziamento medio operato dagli istituti di credito speciale sui programmi di investimento è dell'ordine del 50 per cento. In cifre gli investimenti aggiuntivi dovrebbero raggiungere i 3.000 miliardi e rappresentare, pertanto, un risultato di notevole entità, se confrontato con il totale degli investimenti effettuati nel 1981, che ammonta a 20 mila miliardi.

La seconda *tranche* che pensiamo di utilizzare riguarda il settore dell'energia. Il problema dell'ENEL, infatti, è quello di finanziare i programmi di investimento previsti dal piano energetico, nell'ambito delle dotazioni di bilancio comprendenti anche quanto stabilito dai decreti di qualche settimana fa relativi agli aumenti del costo della benzina; infatti l'ENEL non è in condizione di coprire pienamente i programmi finanziari originariamente previsti e quindi abbiamo pensato di destinare a tale esigenza 1.000 miliardi del Fondo, quelli sui quali si devono sperimentare le procedure di valutazione del Fondo e che pensiamo di destinare ad interventi infrastrutturali.

GIORGIO MACCIOTTA. Per nuovi investimenti o per copertura dei programmi già stabiliti?

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Sappiamo che l'ENEL ha impegni di investimenti che tende a ridurre in assenza della copertura finanziaria. Con questi 1.000 miliardi sarebbe in condizione di riportare il livello dei suoi programmi di investimento a quello precedente ai tagli annunciati; si tratta quindi di ripristinare il programma già stabilito.

GIORGIO MACCIOTTA. Con questo sistema verrebbero ripristinati i 1.500 miliardi di investimenti tagliati?

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*.

ca. L'ENEL afferma che ne può fare in misura minore. Sarebbe tuttavia opportuno che, nell'approvare questo articolo, si indicassero alcune linee in base alle quali collegare strettamente la maggiore dotazione con il ripristino dei volumi di investimento.

È comunque intenzione del Governo spingere al massimo gli investimenti energetici previsti dal piano, ed è a questo scopo che è destinata parte del fondo.

Altri 1.000 miliardi sono destinati ad opere infrastrutturali che siano di interesse dello Stato e delle regioni (materia di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge finanziaria). Ricordo che si svolse una lunga discussione su quell'articolo, con il quale si autorizzava l'accesso al Fondo, e personalmente sono stato molto favorevole alla sua approvazione perché a mio avviso uno dei problemi più rilevanti che si incontrano nel tentativo di impostare una politica di programmazione del settore pubblico è quello del rapporto tra Stato e regioni. Nel corso di questi anni per le dotazioni destinate agli investimenti di competenza regionale sono stati utilizzati criteri di ripartizione tradizionali, sulla base di parametri che tengono conto di varie grandezze (popolazione, territorio, eccetera); questo sistema risponde a criteri di giustizia distributiva, ma, in qualche caso, ha finito col creare una situazione di disparità tra le regioni perché alcune di esse, in relazione alle diverse condizioni amministrative o politiche, avrebbero potuto spendere di più di quanto la ripartizione loro attribuiva. Pertanto, mentre sarebbe stato inaccettabile un criterio in base al quale si fossero attribuiti fondi solo alle regioni in grado di spenderli, peggiorando così gli squilibri territoriali del paese perché di fatto le regioni del centro-nord sono le più veloci nelle procedure di spesa, è sembrato necessario introdurre qualche correttivo al sistema di ripartizione tradizionale cercando di privilegiare i progetti già pronti.

Si è ritenuto cioè che un elemento di concorrenzialità tra le regioni e le amministrazioni centrali, nonché tra le re-

gioni stesse, circa il finanziamento dei programmi già pronti e correnti con la programmazione nazionale potesse costituire uno strumento attraverso il quale il Governo possa fare della programmazione nazionale qualcosa di più di un orientamento puramente verbale. È chiaro che vi sono fondi che dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra le regioni ma rimane sempre una massa spendibile secondo le necessità della politica economica nazionale; se il Parlamento ed il Governo decidono di dover concentrare la spesa in un campo specifico, ad esempio l'economia della montagna, bisognerà eliminare dai benefici specifici le regioni costiere. Faccio questo esempio paradossale per dimostrare che se la politica economica assume determinati indirizzi è necessario che siano posti elementi non di discrezionalità ma di orientamento dei programmi delle amministrazioni del settore pubblico allargato in relazione proprio agli obiettivi della politica economica nazionale, affinché una parte degli investimenti sia ripartita in modo tradizionale ed una parte sia utilizzata secondo tali obiettivi.

In proposito mi riservo di presentare un emendamento in base al quale si propone di assegnare 2.000 miliardi alle opere regionali o statali sulla base della presentazione di progetti entro un mese dall'approvazione della legge; entro un mese il CIPE si impegna a fare una proposta di ripartizione di questi 2.000 miliardi. In questo modo si spera di cominciare a sperimentare una procedura di concorrenzialità degli investimenti nel settore pubblico allargato.

Vi sono poi 1.800 miliardi destinati ad un terzo ordine di interventi indicati dal piano a medio termine, tendenti a favorire il miglioramento della bilancia dei pagamenti ed a sostenere lo sviluppo ed il risanamento di imprese pubbliche e private, anche attraverso l'intervento della GEPI.

Una parte di questi fondi è già stata utilizzata dal Governo a copertura dello impegno finanziario previsto da provvedimenti che si muovono in tal senso. In

particolare, 120 miliardi sono stati utilizzati per il finanziamento del disegno di legge sull'elettronica civile, 160 miliardi a copertura del programma di risanamento del settore dell'alluminio, 40 miliardi a copertura di interventi GEPI, 300 miliardi a copertura del disegno di legge sulla cantieristica, per un totale di 620 miliardi.

Per la restante parte dei fondi a disposizione, il Governo avanza le seguenti proposte di utilizzazione: 600 miliardi per il finanziamento della siderurgia (attraverso un aumento di capitale della Italsider e quindi un finanziamento del fondo di dotazione dell'IRI per la siderurgia); 100 miliardi al settore delle telecomunicazioni, per il completamento del programma SIP (come previsto dal CIPE nella delibera del 24 marzo 1982); 250 miliardi come conferimento al fondo di dotazione dell'ENI per la ricapitalizzazione delle società chimiche (programma approvato con delibera CIPI del 4 dicembre 1981); 74 miliardi al settore dell'alluminio; 156 miliardi per ulteriori finanziamenti alla GEPI; 200 miliardi dovrebbero, inoltre, essere destinati al finanziamento di due interventi concernenti il settore dell'agricoltura, anche in considerazione dell'esiguità delle dotazioni previste in favore di tale settore dalla legge finanziaria e dal bilancio dello Stato. I due interventi in questione saranno finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed al rifinanziamento del fondo di dotazione per la meccanizzazione agricola.

Colgo l'occasione per rilevare che abbiamo accelerato la ripartizione dei fondi destinati al CIPAA secondo le vigenti norme.

Altri 100 miliardi dovrebbero, infine, essere destinati al finanziamento di un disegno di legge presentato dal ministro dell'industria per sostenere la formazione di imprese cooperative costituite da lavoratori in cassa integrazione guadagni che intendano rilevare e, quindi, proseguire l'attività di aziende in crisi. Devo notare che il Ministero dell'industria attribuisce notevole importanza a questo provvedimento, ritenendolo capace di attenuare in maniera significativa il peso

economico derivante dalla cassa integrazione guadagni ed in linea con una politica di risanamento delle attività produttive private in difficoltà.

Questo disegno di legge non è stato ancora approvato dal Parlamento ed il Governo ne sollecita un rapido esame. Uno stanziamento di 100 miliardi dovrebbe risultare sufficiente, considerato che ormai è trascorsa la prima metà dell'anno finanziario e che il ministro della industria proponeva per l'intero 1982 lo impiego di 300 miliardi.

Questo è il quadro relativo alla destinazione del fondo per gli investimenti e per l'occupazione, proposto dal Governo in un complesso di nove emendamenti che il sottosegretario di Stato per il tesoro è in grado di presentare anche subito alla Commissione.

Vorrei fare un'ultima considerazione. Siamo in una fase di transizione che le tradizionali procedure di investimento e quelle che, a mio avviso, dovranno essere le nuove. La creazione del Fondo risente pertanto ancora di due limitazioni. In primo luogo dell'insufficienza di mezzi, conseguente alle condizioni del nostro bilancio, e del fatto che, almeno in parte, il Fondo verrà utilizzato per completare programmi ed attività che il bilancio ordinario non ha finanziato, mentre è mia opinione che in prospettiva esso debba servire a cose nuove, che non trovano già un loro spazio nella copertura ordinaria. In secondo luogo il Fondo risente del fatto che le procedure per l'individuazione dei programmi non possono essere ancora utilizzate perché il nucleo sta muovendo oggi i primi passi.

La proposta del Governo, seppure con questi limiti, riveste un carattere innovativo che mi permetto di riaffermare con forza; spero quindi che la Commissione, avendo tutti gli elementi per una discussione — che auspico non sia limitata al merito dei singoli emendamenti ma tocchi anche quelle questioni di carattere generale che ritengo particolarmente rilevanti anche per la formulazione del prossimo bilancio, consideri con attenzione quanto il Governo propone.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per l'ampia illustrazione del tema oggetto degli emendamenti preannunciati.

Dobbiamo ora completare le votazioni sugli emendamenti all'articolo 18, poiché gli emendamenti preannunciati dal Governo probabilmente dovranno essere collocati come un titolo a parte, alla fine dell'articolato.

L'onorevole Bassanini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « È abrogato l'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 ».

FRANCO BASSANINI. L'approvazione dell'articolo 18 postulerebbe l'eliminazione dell'articolo 13 della legge finanziaria per il 1982. Si rende pertanto necessaria questa modifica dell'articolo di cui stiamo discutendo.

ALDO BASSI, *Relatore*. Questo emendamento non mi sembra opportuno in considerazione del fatto che è passato troppo poco tempo dall'approvazione dell'ultima legge finanziaria per poterne già proporre una modifica. Comunque esprimo parere contrario al merito dell'emendamento stesso.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

RAFFAELE VALENSISE. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bassanini 18. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 18.

« Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse

assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle Unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal piano sanitario nazionale ».

(È approvato).

PIETRO GAMBOLATO. Vorrei prendere la parola sul programma dei nostri lavori. Gli emendamenti preannunciati dal Governo, in considerazione della rilevanza che comporta l'utilizzazione del Fondo, impongono una fase di riflessione e successivamente un'ampia discussione.

Propongo quindi che si prosegua ora l'esame dell'articolato e che in una prossima seduta, ad esempio martedì della prossima settimana, si discuta approfonditamente l'insieme delle questioni poste dal Governo.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono d'accordo circa l'opportunità di distribuire il testo degli emendamenti a tutti i colleghi, affinché possano approfondirne il contenuto.

RAFFAELE VALENSISE. Non vi è dubbio che gli emendamenti in questione debbano essere esaminati attentamente e che ciò richieda necessariamente una pausa di riflessione nei nostri lavori.

Ritengo che il Governo debba, inoltre, precisare la collocazione degli emendamenti rispetto al testo, in quanto essa può incidere sulla valutazione che ciascun membro della Commissione formulerà delle norme in esame.

PRESIDENTE. Ritengo che si debba per ora proseguire l'esame del provvedimento; vedremo poi se ci sarà possibile concluderlo nel corso di questa settimana.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda sull'opportunità di una breve pausa dei lavori, che consenta ai commissari di approfondire il contenuto degli emendamenti preannunciati nella odierna seduta.

Mi permetto di insistere, tuttavia, sull'opportunità di una rapida conclusione dell'iter del provvedimento in esame, trattandosi di materia ampiamente approfondita dalla Commissione, in ordine alla quale il Governo non ha mai chiesto rinvii, neanche nel corso della passata settimana. Sarebbe quindi auspicabile che il disegno di legge venisse approvato in settimana.

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Farò pervenire alla Commissione, insieme con il testo stenografico corretto del mio intervento di oggi, una breve tavola riassuntiva della provenienza e della destinazione delle somme attribuite al Fondo investimenti e occupazione. Informo, altresì, la Commissione che alcune considerazioni sugli effetti economici della manovra sono contenute nelle conclusioni della relazione generale sulla situazione economica del paese.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di rinvio implicita nell'intervento dell'onorevole Gambolato non è stata formalizzata, possiamo passare all'esame dell'articolo 21, di cui do lettura.

ART. 21.

All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma:

« In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla Regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente ».

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento 21. 1:

All'articolo 21, sostituire la parola: « al » con le seguenti: « al 90 per cento delle ».

GIUSEPPE CALDERISI. Questo emendamento ha lo scopo di introdurre una penalizzazione della mancata presentazione dei conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali.

Il fenomeno dell'approvazione dei conti consuntivi con anni di ritardo in tutti i settori dello Stato costituisce una grave disfunzione cui andrebbe in generale posto rimedio.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Calderisi; e desidero osservare come il mancato aumento dei finanziamenti rispetto all'anno precedente rappresenti già una penalizzazione, stante la lievitazione della spesa sanitaria.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento Calderisi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calderisi 21. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

« Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano, sulla base degli elenchi anagrafici, gli elenchi dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando

altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Le Regioni dettano norme per la ripartizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 ai medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di 15 giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Nelle Regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, il compito dell'aggiornamento degli elenchi spetta al commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24, nel testo del Comitato ristretto:

ART. 24.

« Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente direttamente al tesoro dello Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e ad altri enti che erogano prestazioni facenti carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato ».

L'onorevole Minervini ha presentato il seguente emendamento 24. 1:

Sopprimere l'articolo 24.

L'onorevole Giuseppe Calderisi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 2.

Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

Il contributo di cui ai precedenti commi ha carattere di acconto. Una volta conosciuti i costi definitivi annui di cui al precedente terzo comma, il Ministero dell'industria provvederà a ripartirne l'ammontare per le imprese di cui al primo comma, in proporzione al numero delle polizze contratte da ciascuna impresa nell'anno di riferimento.

24. 3.

Alla fine dell'articolo 24 aggiungere il seguente comma:

Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 di-

cembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge della componente « caricamenti » delle tariffe medesime.

24. 4.

L'onorevole Bassanini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo l'articolo 24 il seguente:

ART. 24-bis.

È abrogato l'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

20. 0. 1.

L'onorevole Calderisi ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 29, aggiungere in fine i seguenti commi:

« Per i sinistri di cui al primo comma spettano al danneggiato gli interessi sulla somma liquidata per il risarcimento del danno a decorrere dalla data in cui matura il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento di cui al primo comma, ridotto a trenta giorni nel caso di cui al terzo comma, fino alla data del pagamento.

Nel caso in cui le riparazioni dei danni siano state effettuate prima dei termini sopraindicati, gli interessi decorrono dalla data indicata in fattura.

Si applica un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di pagamento del risarcimento, aumentato di 5 punti percentuali.

34. 0. 2.

All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977,

n. 39, aggiungere in fine il seguente comma:

Spettano gli interessi sulle somme liquidate, a decorrere dalla data dell'incidente a quella del pagamento, applicando un tasso pari al saggio ufficiale di sconto vigente al momento del pagamento aumentato di 5 punti percentuali.

Gli interessi sulle somme di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono da corrispondere nella stessa misura fissata nel comma precedente e decorrono dalla data in cui sono state anticipate.

24. 4. 3.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione posta dai nostri emendamenti è di particolare delicatezza. Secondo quanto viene stabilito nell'articolo, le società di assicurazione debbono versare allo Stato un contributo, da determinarsi sulla base di una percentuale dei premi incassati per ciascun contratto relativo alle polizze. In altri termini, l'assicurazione non è tenuta a pagare le spese sanitarie sostenute dall'infortunato, ma paga direttamente un onere fisso, un contributo allo Stato, che poi versa i fondi alle Unità sanitarie locali. Io credo che tale meccanismo snaturi il contratto assicurativo e produca distorsioni dal punto di vista della spesa, per cui ho presentato un emendamento abrogativo dell'intero articolo.

D'altra parte, il meccanismo previsto dall'articolo potrebbe portare ad un pagamento doppio da parte dell'assicurato, in relazione al premio. Secondo l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo che le società di assicurazione dovranno versare allo Stato va ad aumentare il « caricamento », che a sua volta aumenta il premio. In altri termini il premio assicurativo, in forza di un meccanismo perverso, viene calcolato conteggiando due volte le spese sanitarie. Lo emendamento 24. 4 tende a precisare che, ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 dicem-

bre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente « caricamenti » delle tariffe medesime.

L'emendamento 24. 3 tende invece ad attribuire al contributo di cui ai precedenti commi un carattere di acconto. Una volta conosciuti i costi definitivi annui di cui al precedente terzo comma, secondo l'emendamento, il Ministero dell'industria provvederà a ripartire l'ammontare per le imprese di cui al primo comma, in proporzione al numero delle polizze contratte da ciascuna impresa nell'anno di riferimento.

Il primo articolo aggiuntivo stabilisce che per i sinistri di cui al primo comma spettano al danneggiato gli interessi sulla somma liquidata per il risarcimento del danno e che a tal fine si applica un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di pagamento del risarcimento, aumentato di cinque punti percentuali. Ciò viene proposto per gli incidenti che causino danni alle cose. Gli stessi principi sono fissati per quanto riguarda i sinistri con danni alle persone nell'articolo aggiuntivo 24. 4. 3.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei illustrare l'emendamento soppressivo in maniera parzialmente diversa dal collega Calderisi. Per tale motivo ho insistito per prendere la parola e illustrare l'emendamento soppressivo, altrimenti vi avrei volentieri rinunciato.

Si tratta di un contributo che viene erogato a fronte di azioni giudiziarie, ma è da dimostrare che queste ultime spettino alle regioni. Non è che ogni volta che succede un incidente automobilistico e un soggetto associato al servizio sanitario nazionale viene curato, con ciò il servizio nazionale medesimo acquisti diritti all'indennizzo. In tal caso vi sarebbe una duplicazione. Il servizio sanitario nazionale è finanziato attraverso i contributi di tutti i cittadini; se per ogni soccorso sulle strade il servizio sanitario nazionale avesse un diritto al risarcimento

dei danni nei confronti del responsabile, e, per esso, dell'assicuratore, il servizio sanitario nazionale medesimo si finanzierebbe due volte.

A mio avviso non vi sono azioni giudiziarie che spettino alle regioni, meno che mai ad altri enti. A me sembra che si tratti di un contributo a fronte di azioni giudiziarie insussistenti, per cui sarà ben difficile determinare il contributo stesso.

In secondo luogo, gradirei conoscere dal Governo, anche se in via di prima approssimazione, quale sarà la percentuale di cui al primo comma. L'articolo è stato formulato nell'assoluta inconsapevolezza dell'ammontare dei costi, quindi del contributo che sarebbe posto a carico delle società di assicurazione.

Sono d'accordo, in terzo luogo, con gli altri emendamenti illustrati dal collega Calderisi. Egli afferma che questo balzello non deve essere compreso tra i « caricamenti ». Esso sarà compreso tra i costi del servizio sanitario nazionale, perché così è. Non si tratta di un « caricamento ». Se fosse vera la ragione pratica addotta nell'articolo, dovrebbe trattarsi di un costo. A me ciò pare ragionevole, in quanto tale onere dovrebbe gravare sui profitti come tali. Secondo la teoria che è alla base dell'articolo, dovrebbe trattarsi di un costo sopportato forfettariamente dall'assicuratore, non di un costo che verrebbe sopportato man mano che ipoteticamente le regioni vedessero coronate da successo le loro azioni giudiziarie. Le ipotetiche ragioni che potrebbero essere esercitate dalle regioni o da altri soggetti avrebbero scarse possibilità di successo e richiederebbero procedure complesse per il loro esercizio per cui gli assicuratori sopporterebbero prevedibilmente un onere molto basso. È chiaro che si tratta di un costo, che dovrà gravare sui bilanci. Anche il balzello di cui all'articolo 24, di ammontare indeterminato, che viene stabilito a fronte del primo costo, è anch'esso un costo. Esso non può non gravare sulla tabella dei costi delle assicurazioni e alla fine essere trasferito a carico dell'assicurato, come è giusto. In via definitiva, il balzello

di cui all'articolo 24 graverà sulla platea degli assicurati.

La mia opinione è contraria, per questo il mio gruppo ha presentato un emendamento soppressivo. Rilevo che la norma proposta dal collega Calderisi, relativamente ai « caricamenti », non toglie nulla all'onere che graverà sull'assicurato, perché il balzello stabilito dall'articolo 24 sarà trasferito sulle tariffe sotto forma di costi gravanti sull'assicuratore.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero preannunciare il mio voto favorevole a tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 24. Vorrei infatti sapere in base a quale esperienza e a quali idee tale articolo è stato elaborato; le osservazioni dell'onorevole Minervini non hanno certo bisogno di conforto da parte mia.

Da una parte vediamo la presenza di un eventuale titolare di azione giudiziaria per il recupero di somme da parte delle USL, che possono essere poste a carico di una gamma di aventi causa e di soggetti che vanno dall'assicuratore al responsabile civile come persona singola nel caso in cui non ci sia l'assicurazione o in cui il massimale sia superato. Dall'altra parte c'è il tentativo di forfettizzare (apparentemente a carico delle compagnie di assicurazione, ma sostanzialmente a carico della collettività nazionale) i costi eventuali che dovrebbero essere a carico di soggetti determinati ove ci fosse la possibilità di esperire un'azione giudiziaria. Si tratta quindi di categorie disomogenee, per cui il contributo non è giustificato ed inoltre dovrebbe essere determinato con decreto del Presidente della Repubblica in quanto alla percentuale sulla quota; poiché questa procedura sarebbe difficilissima, si avrebbe soltanto un contributo che non potrebbe essere determinato in maniera arbitraria ed andrebbe a gravare sui costi dell'assicurazione.

È proprio questo il punto che mi rende contrario all'articolo: tale aggravio di costi senza dubbio stimolerebbe la richiesta, che già periodicamente le assicurazioni avanzano, di vedere aumentati i massimali obbligatori.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 24. Desidero infatti rilevare che le procedure previste al terzo comma del testo proposto dal Comitato ristretto servono ad ovviare inconvenienti segnalati dall'esperienza; sappiamo infatti che le USL sostengono determinate spese senza mettere in essere alcuna azione di surroga; d'altronde le tariffe dell'assicurazione civile sono sottoposte a controllo governativo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella discussione di questo articolo è emersa la preoccupazione che esso comporti un aggravio per le compagnie di assicurazione; in realtà lo articolo 24 si rende necessario perché esistono le azioni di surroga esercitate dalle compagnie di assicurazione di diritto pubblico (INAM e Casse mutue) nei confronti del responsabile di incidente; tali azioni spetterebbero alle USL.

La preoccupazione è che le USL, anche con riferimento all'esperienza, non le esercitino perché già hanno una rilevante mole di competenze; pertanto, per non soffocarle con ulteriori adempimenti nei casi in cui è possibile risolvere il problema attraverso lo strumento proposto dall'articolo, sembra opportuno snellire le procedure. Si propone infatti di sostituire le azioni di surroga con il pagamento di un contributo da parte delle compagnie. Non so esattamente quale sia l'onere, ma senz'altro le compagnie avranno fatto i loro calcoli e quindi la cifra può essere acquisita dal Ministero che vigila su questo settore.

Il Governo è pertanto contrario a tutti gli emendamenti tranne che all'emendamento 24. 4, con il quale si puntualizza che tale onere percentuale non fa parte integrante della componente « caricamenti » delle tariffe medesime.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Minervini 24. 1 soppressivo dell'articolo 24, avvertendo che in caso di reiezione, si intenderà respinto anche lo identico emendamento Calderisi 24. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 24. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 24. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

« Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente direttamente al tesoro dello Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e ad altri enti che erogano prestazioni facenti carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge della componente "caricamenti" delle tariffe medesime ».

(È approvato).

GUSTAVO MINERVINI. Poiché l'onorevole Bassanini in questo momento è assente, faccio mio il suo articolo aggiuntivo 24. 0. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24. 0. 1, fatto proprio dall'onorevole Minervini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 24. 0. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 24. 0. 3.

(È respinto).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

ART. 27.

Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, è incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non

ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneità.

Gli accreditamenti delle somme spettanti alle Regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi, sono subordinati:

a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneità per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità già espletati;

c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio;

d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Per gli accreditamenti di cui al comma precedente, la rendicontazione semestrale che le Regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE deve essere corredata da apposita delibera certificativa della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici.

(È approvato).

ART. 28.

Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi è fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

(È approvato).

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante « Norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » è sostituito dai seguenti:

I detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive che non intendono ricevere i programmi diffusi dalla Concessionaria del servizio pubblico, nonché detentori di apparecchi atti o adattabili alla sola ricezione di trasmissioni sonore o televisive via filo o via cavo, sono tenuti al pagamento della sola tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Ai fini di cui al precedente comma si applica la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 80.

28. 0. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. Attualmente il canone è diviso in due quote: c'è una tassa per la concessione governativa, ed un canone vero e proprio che va alla RAI-TV.

Credo che l'obbligo di pagare il canone derivi dal fatto che si fruisce di un servizio, in quanto si utilizza l'etere. Pertanto, imporre il pagamento del canone, oltre alla tassa di concessione governativa, a coloro che non intendano usufruire delle trasmissioni effettuate dalla Concessionaria del servizio pubblico mi sembra essere cosa illegittima.

Per tali ragioni, l'emendamento da me proposto all'articolo 28 prevede che i detentori di apparecchi televisivi che non intendano ricevere i programmi diffusi dalla RAI-TV ed i detentori di apparecchi atti o adattabili alla sola ricezione di trasmissioni sonore o televisive via filo o via cavo siamo tenuti al pagamento della sola tassa di concessione governativa.

Si tratta, poi, di adottare mezzi tecnici che impediscano la ricezione delle trasmissioni televisive del servizio pubblico a chi non abbia corrisposto il canone. Nel caso in cui, tuttavia, tali mezzi tecnici non esistessero, l'emendamento da me presentato andrebbe comunque accolto, essendo illegittimo imporre a tutti i detentori di apparecchi la corresponsione del canone, di cui fu stabilita la obbligatorietà in una situazione diversa da quella attuale.

ALDO BASSI, *Relatore*. Si tratta di una questione che andrebbe affrontata nel quadro di un provvedimento legislativo organico in materia di televisioni private.

GIUSEPPE CALDERISI. Allo stesso modo, si può affermare che l'articolo 28 non avrebbe ragione di esistere in seno al provvedimento in discussione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario all'emendamento Calderisi 28. 0. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calderisi 28. 0. 1.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo, nel nuovo testo del Comitato ristretto, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 29.

« Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.290 miliardi per la

corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-1988; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate rispettivamente, in lire 100 miliardi ed in lire 280 miliardi.

Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, è integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-1985.

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

Il Mediocredito centrale è autorizzato ad impiegare il ricavato dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, oltre che per la concessione di mutui a medio termine ad istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti, anche per tutte le operazioni di rifinanziamento ad esso consentite da norme di legge e di statuto. Per le medesime finalità il Mediocredito può altresì compiere operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali e di categoria, con enti e istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri ».

(È approvato).

L'onorevole Laganà ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1981-1991, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 150 miliardi, a valere sulla dotazione di 1.300 miliardi di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, per l'incremento del fondo speciale di rotazione presso i seguenti istituti del Mezzogiorno:

- 1) ISVEIMER per lire 50 miliardi;
- 2) IRFIS per lire 30 miliardi;
- 3) CIS per lire 15 miliardi;
- 4) Mediocredito regionale della Calabria per lire 20 miliardi;
- 5) Mediocredito delle Puglie per lire 10 miliardi;
- 7) Mediocredito della Basilicata per lire 10 miliardi.

GIORGIO MACCIOTTA. Ritengo che questo articolo aggiuntivo debba essere esaminato quando si passerà alla discussione degli emendamenti preannunciati dal Governo in materia di utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione.

MARIO BRUNO LAGANA. D'accordo.

PRESIDENTE. L'esame dell'articolo aggiuntivo 29-bis è, quindi, rinviato.

Do lettura dell'articolo successivo nel testo originario.

ART. 30.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane,

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Comunico che l'onorevole Bassanini ha ritirato il proprio emendamento 30. 0. 1.

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento 30. 2:

Alla fine aggiungere il seguente comma:

« Tali contributi non possono essere concessi per il sostegno delle esportazioni italiane di sistemi d'arma e comunque di veicoli e velivoli utilizzabili per fini militari ».

Avverto, inoltre, che l'onorevole Caldesini ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

Fino all'approvazione di apposita normativa organica, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro degli esteri presentano alle Camere una relazione semestrale sull'andamento delle esportazioni di materiale bellico allegando i verbali del Comitato interministeriale istituito con decreto ministeriale n. 5044 del 20 marzo 1977 dal Ministro per il commercio estero e dei verbali del Comitato istituito per la verifica dei compensi di mediazione. Tali compensi non possono superare il 5 per cento dell'ammontare complessivo di ogni contratto di esportazione di materiale bellico.

È vietata l'esportazione di materiale bellico:

a) in paesi la cui politica sia stata censurata come aggressiva, dittatoriale, razzista o comunque non rispettosa dei diritti umani, da organismi internazionali di cui l'Italia è membro:

b) in paesi in cui sia in atto o in preparazione un conflitto armato;

c) a persone diverse da Governi;

d) a Governi che non sottoscrivano un impegno di non riesportazione per un periodo minimo di 7 anni;

e) in ogni altro caso in cui le Camere esprimano parere negativo sulle relazioni di cui al primo comma del presente articolo.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1982 per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento di produzioni civili nelle industrie belliche. Si provvede conseguentemente alla corrispondente riduzione del capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

30. 0. 1.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

È istituita una imposta di esportazione dei materiali bellici, di cui al decreto ministeriale 20 marzo 1977, n. 5044, nella misura del 5 per cento del valore dei beni esportati.

30. 0. 2.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Non sono autorizzati trasferimenti di valuta all'estero, per compensi di mediazione relativi all'esportazione di materiale bellico, che superino il 5 per cento del valore dei beni esportati.

Il Ministro delle finanze è tenuto a comunicare trimestralmente alle Commissioni competenti della Camera e del Senato il volume dei trasferimenti di cui al comma precedente, il nome delle aziende che li hanno effettuati, il paese destinatario del materiale bellico, il valore dei singoli contratti di esportazione e i nominativi dei beneficiari dei compensi di mediazione.

30. 0. 3.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Non sono autorizzati trasferimenti di valuta all'estero, per compensi di mediazione relativi all'esportazione di materiali bellici, che superino il 3 per cento del valore dei beni esportati.

30. 0. 4.

GIUSEPPE CALDERISI. Il comma aggiuntivo da me presentato si illustra da solo, come si illustra da solo l'articolo aggiuntivo 30-bis, che tende ad introdurre una disciplina dell'esportazione di materiale bellico.

Ritengo che tali miei emendamenti non siano estranei alle norme contenute nel provvedimento in discussione, che attengono a materie di natura diversissima.

Credo che nell'ambito dell'articolo relativo al sostegno alle esportazioni possa trovare collocazione un dibattito sul problema delle esportazioni di armamenti da parte dell'Italia. La nostra nazione è fra i primi paesi esportatori di armi. Io credo che sia necessario un dibattito per disciplinare una questione così delicata e che questo dibattito possa trovare una collocazione anche nell'ambito del provvedimento che stiamo discutendo.

ENZO ERMINERO. Non capisco il senso dell'emendamento del collega Calderisi, poiché l'articolo 30 si riferisce alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 351, recante provvedimenti per il sostegno dell'esportazione italiana, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394. Tale legge prevede contributi a consorzi che svolgano l'attività esclusiva di esportazione di prodotti agricoli e alimentari. Mi chiedo quale attinenza ci sia tra le due materie.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 30. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 30. 0. 1 proposto dall'onorevole Calderisi, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 30. 0. 3 proposto dall'onorevole Calderisi, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 30. 0. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la parola: « esclusivo » è sostituita dalla parola: « prevalentemente »; alla fine del comma le parole: « contributi finanziari annuali, » sono sostituite dalle seguenti: « per finanziare programmi commerciali all'estero ».

Il Governo, su conforme parere del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 31.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 31, di cui il Governo chiede la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 31 s'intende, pertanto, soppresso.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 32.

Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

Per l'attuazione della legge dello Stato in favore della rinascita delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.

Comunico che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi 32. 0. 1 e 32. 0. 2.

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

Ai fini della realizzazione delle disposizioni dei titoli I e II della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi, è autorizzato lo stanziamento di lire 300 miliardi per l'anno 1982, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 4011 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad operare in bilancio le occorrenti variazioni dei capitoli interessati.

32. 0. 3.

GIUSEPPE CALDERISI. La materia riguarda il problema della difesa dei boschi dagli incendi e autorizza lo stanziamento di lire 300 miliardi per l'anno 1982, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Indubbiamente la materia non è attinente a quella di cui all'articolo 32. Il rilievo che è stato formulato in precedenza, poteva e può essere valido per l'emendamento 40. 2, ma non per gli altri. Anche in quel caso era evidente che la materia era diversa. È diversa anche in questo caso, ma non per questo io ritengo che l'emendamento non possa essere oggetto di esame nell'ambito degli articoli dello stralcio della legge finanziaria che noi stiamo discutendo. Si tratta infatti di un provvedimento *omnibus*, poiché ci sono articoli che riguardano i più svariati problemi. In definitiva, sostenere che emendamenti riguardanti altri problemi siano estranei all'oggetto della discussione, è, a mio avviso, un'argomentazione infondata. Io sarei lieto se il provvedimento si riferisse soltanto agli effettivi provvedimenti urgenti per l'economia. Io credo che in esso siano contenute altre norme, riguardanti problemi diversi e non attinenti ai fini contemplati nel titolo del provvedimento.

La difesa dei boschi è importante e urgente. Penso che l'emendamento che sottopongo all'attenzione dei colleghi sia opportuno.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal collega Calderisi.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ora in votazione l'articolo 32 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 32. 0. 3.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

Do lettura dell'articolo successivo, nel testo del Comitato ristretto:

ART. 33.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-1991, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 200 miliardi a valere sulla dotazione finanziaria di lire 1.300 miliardi di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 389.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invierà al Parlamento entro il 31 dicembre 1982, una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo; l'amministrazione regionale è tenuta a fornire le informazioni necessarie.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 33. 1:

All'articolo 33, primo comma, sopprimere le parole: «...a valere sulla dotazione finanziaria di lire 1.300 miliardi di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679», e conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

« All'onere di cui al precedente primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi stra-

ordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-1991" ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

Il termine del 30 giugno 1982 di cui al decreto-legge n. 679 del 1981, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 13, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1982.

Per consentire la prosecuzione degli interventi della Cassa per il mezzogiorno, previsti dai programmi annuali approvati e dal programma integrativo per l'anno 1982 concordato per le Regioni meridionali, è autorizzato in favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto delle residue disponibilità dell'apposito fondo speciale, iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario 1982.

Per le stesse finalità di cui al precedente comma la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata, in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie ed entro il termine del 31 dicembre 1982, ad assumere impegni sino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 4.000 miliardi, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 2.000 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984.

33. 0. 1.

L'onorevole Calderisi ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

È autorizzata la spesa per il 1982 di lire 100 miliardi per la realizzazione di un sistema nazionale di rilevazione e allarme delle calamità.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvederà a determinare il numero e le qualifiche del personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato che sarà distaccato presso l'Alto commissario per la protezione civile per il funzionamento del sistema di cui al comma precedente.

All'onere di lire 100 miliardi per il 1982 si provvede mediante utilizzazione del fondo di cui al capitolo n. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.

33. 0. 2.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

È autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da destinare agli interventi per il rafforzamento antisismico degli edifici situati nelle zone ad alto rischio sismico.

Gli interventi sono realizzati con le modalità previste dalle leggi 25 novembre 1962, n. 1684 e 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Ministro dei lavori pubblici è tenuto a presentare al Parlamento entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

33. 0. 3.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento del Governo ha un significato particolare: si tratta di sostituire, ad una copertura che era stata già disposta, una diversa copertura. Propongo che l'emendamento del Governo sia accolto.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo che l'emendamento 33. 0. 1 del relatore sia accantonato, in quanto si tratta di materia che è di competenza del ministro del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo Bassi 33. 0. 1 viene rinviato al momento in cui saranno discussi gli emendamenti riguardanti la utilizzazione del Fondo di investimenti ed occupazione.

(*Così rimane stabilito*).

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario agli articoli aggiuntivi proposti dal collega Calderisi.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Calderisi 33. 0. 2.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 33. 0. 3, contrari relatore e Governo.

(*E respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo, nel testo originario:

ART. 34.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19 ».

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento 34. 0. 1:

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero dei lavori pubblici o istituito il Ministero per la difesa dell'ambiente, è istituito presso la Segreteria generale, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo per l'attuazione delle leggi di difesa ambientale dagli inquinamenti.

Il Nucleo ha funzioni di consulenza tecnica e scientifica in ordine alle competenze dello Stato in materia d'inquinamento. In particolare il Nucleo ha funzioni di consulenza per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e per la predisposizione delle nuove normative relative all'inquinamento atmosferico e da rumore.

Il Nucleo è composto da non più di quindici membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, che abbiano particolare competenza in materia di tutela ambientale.

Ai membri prescelti tra il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai membri prescelti tra il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici, si applicano le disposizioni per il collocamento fuori ruolo, di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con i decreti di nomina il Ministro dei lavori pubblici determina altresì la durata dell'incarico e la remunerazione dei membri del Nucleo, in armonia con i compensi correnti per attività di pari qualificazione professionale.

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, anche me-

dante distacco da altre Amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.

Il Ministro dei lavori pubblici può autorizzare, con proprio decreto, la stipula di contratti di consulenza con istituti universitari o comunque organismi di ricerca, per le finalità di cui al presente articolo.

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo originario.

(E approvato).

GIUSEPPE CALDERISI. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'emendamento 34. 0. 1, che tende ad istituire presso la segreteria generale del Ministero dei lavori pubblici un nucleo per l'attuazione delle leggi di difesa ambientale dagli inquinamenti. Tale nucleo ha funzioni di consulenza tecnica e scientifica in ordine alle competenze dello Stato in materia di inquinamento. Per il funzionamento di tale nucleo per l'anno 1982 si prevede una spesa di soli 1.300 milioni, una spesa quindi compatibile con i problemi delle casse statali. Tale nucleo potrebbe portare un contributo e costituire un tentativo di risoluzione organica dei problemi relativi all'inquinamento.

Sottopongo quindi all'attenzione della Commissione questo emendamento, tendente all'istituzione di un nucleo presso il Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione delle leggi contro l'inquinamento.

ALDO BASSI, *Relatore*. Non credo che la modifica della struttura di un Mini-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

stero si possa inserire in questo provvedimento. Sono quindi contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 34. 0. 1.

(È respinto).

Poiché al successivo articolo 35 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 35.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Resta ferma l'autorizzazione all'ANAS ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 36.

Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.000 miliardi, già autorizzato dall'articolo 7 della legge n. 119 del 1981, viene ulteriormente elevato a lire 3.500 miliardi.

L'integrazione di lire 500 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 250 miliardi nell'anno 1983 e di lire 250 miliardi nell'anno 1984 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa della Azienda, connesse con la realizzazione del predetto programma.

Gli onorevoli Bassanini, Rodotà, Galli Maria Luisa, Baldelli e Rizzo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per la realizzazione di un programma organico di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la realizzazione di varianti alle strade statali esistenti, predisposto dall'ANAS, è stanziata la somma di lire 500 miliardi. Il programma predetto è sottoposto al parere del Parlamento con le procedure previste dall'articolo 46 della legge n. 843 del 1979.

36. 1.

Al secondo comma, sostituire la parola: 1983 con la seguente: 1982 e la parola: 1984 con la seguente: 1983.

36. 2.

FRANCO BASSANINI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 36.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 37.

È dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, nonché l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari

della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

Allorquando diverrà operativa per la Regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie concesse di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.

L'indennizzo da corrispondere alla Società concessionaria è determinato nello importo di lire 4.239.000.000, che sarà versato alla Società stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio effettuato dalla Società concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella già effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.

Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982 ».

Gli onorevoli Bassanini, Spaventa, Minervini, Rodotà, Galli Maria Luisa, Baldelli e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 37 (37. 2).

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento:

(Sopprimere l'articolo 37 (37. 2)).

FRANCO BASSANINI. Lo ritiro.

GIUSEPPE CALDERISI. Anch'io ritiro l'emendamento soppressivo rilevando comunque che gli articoli di questo provvedimento prevedono argomenti e materie dei più disparati ed in particolare non mi sembrava che l'oggetto di questo arti-

colo 37 potesse costituire materia del provvedimento medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 37.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 38.

« Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, già aumentato con l'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

Per finanziare il completamento del piano di ricostruzione del comune di Pantelleria, ivi compresa la diga foranea a protezione del porto e relative strutture, è autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 4.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Gli onorevoli Bassanini, Spaventa, Minervini, Rodotà, Galli Maria Luisa, Baldelli e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo e il terzo comma (38. 1).

FRANCO BASSANINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « di lire 10 miliardi di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi », con le seguenti: « di lire 16 miliardi di cui 10 miliardi per la città di Orvieto e 6 miliardi in favore della città di Todi » (38. 8).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma (38. 4).

Gli onorevoli Bozzi e Manfredo Manfredi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Per consentire il completamento dei lavori di ampliamento della sede della Galleria d'arte moderna in Roma è autorizzata per il 1982 la spesa di 3.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1982, alla voce: "Misure particolari in alcuni settori dell'economia" » (38. 2).

Gli onorevoli La Loggia e Sinesio hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo di Monreale, del Chiosco e dei locali annessi e della Cattedrale di Palermo e locali annessi, è autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da ripartirsi rispettivamente in ragione di miliardi tre per ciascuno dei due complessi.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1982, utilizzando l'accantonamento concernente « interventi straordinari nel Mezzogiorno » (38. 5).

MANFREDO MANFREDI. Il problema della Galleria d'arte moderna deve essere risolto perché ci sono impegni assunti in passato, su sollecitazione del Parlamento, da parte del Governo. Non credo che vi siano ostacoli di ordine finanziario perché è stata presentata dal Governo una serie di proposte che dovremo esaminare alla fine dell'articolato; si tratta comunque di una spesa modesta, e, in ogni caso, di una spesa di investimento.

FRANCESCO ONORATO ALICI. La mancanza di personale è il vero motivo per cui la Galleria è chiusa.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Manfredo Manfredi di ritirare il suo emendamento. Il Governo ha già provveduto, con la legge n. 175 del 1978, ad autorizzare la spesa di 3 miliardi; prima di consentire al rifinanziamento è regola che si acquisiscano dati certi sulla produttività della spesa già deliberata. Vorrei inoltre far presente che la voce di copertura allegata si riferisce al fondo globale 1982, a legislazione invariata; questa voce pertanto è già interamente utilizzata per una serie di iniziative che potrei anche elencare.

MANFREDO MANFREDI. Posso comprendere le obiezioni in merito alla copertura ma vorrei fosse chiaro che i 3 miliardi già stanziati non sono stati sufficienti; per quanto riguarda la loro produttività, si tratta di una questione che non può essere affrontata a metà strada e i tempi migliori per la finanza valgono per tutti, non solo per quelle opere sulle quali non c'è il consenso dei gruppi.

Il problema della Galleria d'arte moderna è di grande attualità perché i lavori iniziati grazie al finanziamento di 3 miliardi si sono arrestati a metà.

EUGENIO PEGGIO. Vorrei far presente all'onorevole Manfredi che abbiamo adottato vari provvedimenti legislativi per finanziare la costruzione dei nuovi edifici della Galleria.

Devo dire che sono sorpreso e meravigliato di questa situazione, in quanto con la legge n. 78 era stato stanziato un fondo che - si disse - sarebbe servito a completare tutti i lavori necessari. Vi era già stata, tra l'altro, una precedente erogazione di fondi.

L'affermazione fatta oggi dall'onorevole Manfredi, secondo cui, una volta cominciato un lavoro, se i fondi a suo tempo stanziati non bastano, se ne devono cercare altri, non è accettabile. È proprio

in questo modo di procedere, infatti, che va ricercata una delle cause del dissesto della finanza pubblica nel nostro paese.

Occorre che il Governo presenti una documentazione che illustri la ragione dell'insufficienza dei fondi precedentemente stanziati, al fine anche di appurare se esistano al riguardo responsabilità. È opportuno, inoltre, che si sappia con sicurezza quando i lavori di ampliamento della sede della Galleria di arte moderna di Roma saranno ultimati.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso rispondere in questa sede agli interrogativi sollevati dall'onorevole Peggio, trattandosi di questioni che attengono al settore dei lavori pubblici.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 38. 2, cui il Governo è contrario.

MANFREDO MANFREDI. Insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bozzi e Manfredi 38. 2, contrari il relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 38. 4, soppressivo del secondo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

ALDO BASSI, *Relatore*. Per quanto attiene all'emendamento 38. 5 La Loggia e Sinesio, mi rimetto al parere del Governo.

ENZO ERMINERO. Il problema della ristrutturazione e del restauro di beni culturali è gravissimo nel nostro paese, tanto che ogni regione e provincia d'Italia ci pongono di fronte a delicati casi di coscienza. Occorre, infatti, esaminare con urgenza la situazione di una lunga serie di monumenti che richiedono solleciti interventi.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero rilevare come il finanziamento per Todi ed Orvieto abbia una sua logica. Ricorderete, infatti, che con la legge finanziaria del 1979 fu dato avvio ad una serie di programmi di

risanamento, tra i quali quello concernente le opere del demanio idrico, marittimo ed artistico, con il conseguente stanziamento di somme, successivamente rinfanziate nei casi in cui si siano richiesti interventi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda Todi ed Orvieto il Governo ha ritenuto opportuno prevedere lo stanziamento di ulteriori somme in quanto l'instabilità dei monumenti costituisce una minaccia per i cittadini.

Il problema che è stato qui invocato è invece di carattere più generale, riguardando il complesso di interventi concernenti la conservazione del patrimonio storico ed artistico del nostro paese.

Debbo, inoltre, dire che il tesoro, essendosi trovato davanti ad una richiesta di riduzione della disponibilità finanziaria relativa agli stabili artistici proveniente dallo stesso ministero competente, non può, in sede diversa, dichiararsi favorevole rispetto ad un tipo di spesa cui non si è dato corso con un atteggiamento disponibile da parte dei Ministeri interessati.

Per quanto attiene alla copertura della spesa prevista dall'emendamento 38. 5, devo dire che all'accantonamento concernente « interventi straordinari per il Mezzogiorno » si è già ricorsi per finanziare il completamento del piano di ricostruzione del Comune di Pantelleria ed altri interventi.

Ho affermato queste cose con la massima deferenza e cordialità nei confronti del Presidente La Loggia, presentatore dell'emendamento 38. 5.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che siamo di fronte a casi di estrema urgenza, tenuto conto ad esempio che il duomo di Monreale è attaccato dalle termiti e che è pericolante. Insisto quindi per la votazione dell'emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento La Loggia e Sinesio 38. 5.

(È approvato).

MANFREDO MANFREDI. In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 38 e in relazione alla discussione che si è svolta

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1982

sull'emendamento da me presentato, chiedo al Governo se i 10 miliardi stanziati con la precedente legge finanziaria siano stati già spesi. Mi pare che l'emendamento sia stato dettato da ragioni logiche, superando le difficoltà presentate nella discussione precedente. Sono comunque favorevole all'articolo 38.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 38 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani giovedì 10 giugno 1982, alle ore 11.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO